

**GROZIO, SARPI: DUE DISSERTAZIONI POLITICHE  
SULLA NAVIGAZIONE DEI MARI NEL SECOLO XVII**  
*(Mare liberum e Il dominio del mare Adriatico)*

DEA MOSCARDA  
Trieste

CDU 347.79(262.3)"16"  
Sintesi  
Gennaio 2003

*Riassunto* – Ugo Grozio, sostenitore del “mare liberum”, e Paolo Sarpi, tenace fautore del “mare clausum” veneziano, cioè della signoria esclusiva di Venezia sul mare Adriatico, sono stati e continuano a essere considerati antagonisti, perché espositori di teorie avverse. In realtà la lettura parallela e “riga per riga” delle loro tesi in materia sorprende per l’identità di vedute che rivela. Grozio, cui il problema veneziano non interessa granché, in quanto riguarda un mare “piccolo” e “chiuso”, si occupa dell’ Oceano, della libertà di navigazione verso i suoi grandi mari; al Sarpi di tutti questi mari e dell’ Oceano, invece, non interessa quasi nulla, anzi segue e cita addirittura alcune riflessioni giuridiche del Grozio, preoccupandosi solo d’affermare la libertà del dominio veneziano.

*Cenni introduttivi*

Ricercando i punti essenziali di dissenso tra chi agli inizi del 1600 si occupò del problema della libera navigazione del mare, per sostenere i diritti dei propri paesi (mi riferisco qui ovviamente al notissimo giurista Grozio e al teologo e “politologo” Sarpi, entrambi conosciuti nell’Europa del XVII secolo per l’arditezza delle loro teorie, il primo difensore della libertà di commercio e navigazione per gli Olandesi, il secondo difensore di Venezia come Signora esclusiva del mare Adriatico), ho, con stupore, riscontrato, come innanzitutto non vi sia disaccordo nelle tesi portate avanti dai due autori nei propri elaborati (nonostante i vetusti comprensibili stereotipi culturali sull’idea della necessaria diversità delle due trattazioni, formatasi per l’antagonismo delle situazioni reali prospettate, rafforzata dalla contrapposizione concettuale dell’intitolazione dei due scritti, rafforzata ancor più da un non perfetto raffronto capillare delle loro argomentazioni) e secondariamente, che il Sarpi, nella sua difesa del

“*mare clausum*”, senza mai citare per nome Grozio e il suo “*mare liberum*”, in effetti ne fa ben tesoro, adottando molti suoi argomenti come punti chiave di alcune proprie sottigliezze. La lettura particolareggiata, riga per riga, del “*mare liberum*” di Grozio e delle cinque scritture in difesa del “dominio del mare Adriatico”, pubblicati il primo tra il 1606 e il 1609 e il secondo tra il 1610 e il 1611 evidenzia un rapporto di intensa ispirazione e di perfetta convergenza da parte dell’autore veneziano nei confronti del testo dell’olandese mai, ripeto, espressamente nominato, ma ben presente attraverso riferimenti precisi e circostanziati. Di Grozio, Sarpi ripropone tutti gli argomenti sulla libertà dei mari, fondati sul diritto romano comune; ripropone le tesi sul rifiuto dell’esclusività del dominio dei mari in base a titoli quali la donazione del pontefice oppure titoli giuridici quali la prescrizione, il privilegio, la consuetudine e per la difesa del *mare clausum* veneziano, si richiama proprio ai pochi punti in cui Grozio quasi di sfuggita, considerando Genovesi e Veneziani sullo stesso piano, affermava che nel caso dei loro mari si poteva anche addivenire ad un riconoscimento di mare chiuso, purché basato su tre fattori giuridici strettamente connessi e tutti insieme vigenti in una sorta di principio giuridico unico: consuetudine da tempo immemorabile, prescrizione e privilegio. Queste convergenze e dimostrazioni parallele possono essere facilmente comprensibili; Grozio e Sarpi perseguivano un unico, medesimo fine: la libertà. Libertà di navigazione nell’Oceano, per gli Olandesi, libertà di navigazione per Venezia, sovrana dell’Adriatico; e per evidenziare questa libertà era in entrambi i casi necessario negare sia l’autorità nel concederla di papi e imperatori, sia la derivazione da elementi giuridici quali il lungo tempo e la consuetudine, che nell’una e nell’altra situazione sembravano criteri “ingiuriosi” e limitanti della sua pienezza. Il fatto poi che, pur nella riproposizione da parte di Sarpi degli stessi argomenti giuridici di Grozio, egli non accenni mai al suo nome, può essere collegato al fatto che, essendo Grozio protestante, il suo libello era stato messo all’indice dall’Inquisizione romana, e ad una sorte di pudore scientifico da sfruttamento; Grozio era un grande giurista e Sarpi, più teologo e politico, trovava utile usare la scienza di quello, nella convinzione anche che non molti, nelle terre cattoliche, per il problema suddetto, conoscevano il testo originale, che egli invece conosceva sicuramente bene, date le sue frequentazioni con vari protestanti europei. Mi propongo di dimostrare ciò esponendo punto per punto il mare “libero” di Grozio e quindi le scritture del testo sarpiano.

Quando, agli inizi del '600, compare sulla scena europea Ugo Grozio<sup>1</sup>, i confini del mondo conosciuto si erano ampliati enormemente ed i traffici internazionali avevano instaurato intense e proficue reti di scambi tra le coste atlantiche dell'Europa, l'Africa occidentale, l'America e l'Asia.

In Asia soprattutto si era imposto, lungo tutto l'arco del Cinquecento, il Portogallo, costruendovi un impero coloniale ... di rapina<sup>2</sup> intrecciando, con soverchieria spesso armata, interessi commerciali, intrighi politici e proselitismo religioso e originando di conseguenza una situazione di bellicosità e intolleranza di crescente incandescenza da parte delle popolazioni locali, dai Persiani, ai Malesi, ai Giapponesi. E proprio agli inizi del '600 erano arrivati in Asia gli Olandesi; con le navi della loro Compagnia mercantile delle Indie Orientali si erano spinti sempre più profondamente verso i mari e le coste del continente asiatico, con l'obiettivo dei commerci ma non mancando di contrastare la presenza portoghese, magari incoraggiando le popolazioni locali a reagire alla loro opprimente presenza.

Nel giro di pochi anni gli Olandesi si piazzarono nei mari "delle spezie"; misero piede nelle Molucche; sobillarono i principotti locali contro i Lusitani (dall'antico nome del Portogallo), si accaparrarono il monopolio del pepe, dei chiodi di garofano, della noce moscata. Mercanti e navi olandesi spuntavano nel golfo Persico e nel mar Rosso; penetravano in India, nel Siam, in Persia.

<sup>1</sup> HUGO de GROOT (Delft 1583-Rostock 1645), come è ben noto, è considerato il maggior rappresentante della filosofia giuridica della riforma, il primo formulatore del giusnaturalismo moderno. Letterato umanista, uomo politico, giurista, espresse in una serie di opere teologiche (tra cui la principale è *De veritate religionis christianae* del 1627) un ideale di pace conseguibile, riconducendo la religione ai suoi 3 principi naturali: un solo Dio, puro Spirito; la Provvidenza divina; la creazione. La sua opera più conosciuta è certamente *De iure belli ac pacis* (1625) in cui propone la sua dottrina sociale del diritto e della ragione, fondata sul presupposto della natura umana, senza alcun ricorso ad implicazioni teologiche. Pertanto la teoria del diritto e della politica, in generale, è da vedersi come una pura scienza razionale deduttiva, costituita solo da principi evidenti e da dimostrazioni necessarie. La natura umana conduce gli uomini a cercare la mutua società, perciò il diritto che si fonda sulla natura umana "avrebbe luogo anche se si ammettesse ciò che non si può ammettere senza delitto: che Dio non c'è o che non si cura degli affari umani" (... *locum haberet etiamsi daremus, quod sine summo scelere dari nequet, non esse Deum, aut non curari ab eo negotia humana*) (*De iure belli ac pacis, libri tres, prolegomena, par. 11*). Il *Mare liberum* divulgato senza il nome dell'autore tra il 1606 e il 1609, fu poi accostato proprio al *De iure belli ac pacis* e pubblicato assieme nel 1625 prima a Parigi, poi a Leida. Con esso Grozio intese dimostrare la liceità dell'impero coloniale che gli olandesi avevano fondato nelle Indie Orientali ai danni del Portogallo.

Su Grozio la letteratura filosofica e giuridica è enorme; cito solo pochissimi fondamentali scritti: P. OTTENWÄLDER, *Zur Naturrechtslehre des Hugonion Grotii*, Tubingen, 1950; F. DE MICHELIS, *Le origini storiche e culturali del pensiero di Ugo Grozio*, Firenze, 1967; G. FASSO', *Vico e Grozio*, Napoli, 1972; F. TODESCAN, *Le radici teologiche del giusnaturalismo laico*, Milano, 1983.

<sup>2</sup> Cfr. a proposito le belle pagine di G. SPINI, *Storia dell'età moderna*, Torino, 1965, vol. 2°, p. 492-501.

Nel 1619 sorse nell'isola di Giava, Batavia, che divenne la capitale asiatica dell'impero coloniale olandese, da cui le navi della Compagnia orientale partivano nelle varie direzioni dell'Asia, demolendo ad uno, ad uno i caposaldi militari ed economici del Portogallo. Il XVII secolo vide nel suo corso affermarsi sempre più il trionfo dell'Olanda e degli Olandesi. Essi, duri e intrepidi navigatori e affaristi nelle colonie d'Oltremare, in Europa furono i primi testimoni del liberalismo, con la propria ampia tolleranza religiosa, l'impareggiata libertà di stampa, di opinione, di ricerca scientifica<sup>3</sup>; nella vita economica con grande coerenza seguirono le idee del liberismo, opponendosi ai vari soffocanti apparati corporativi e a quelle leggi della Chiesa e dell'Impero, che in tutto il resto dell'Europa creavano freno ai commercianti e agli imprenditori e infine furono i teorici, per bocca, appunto, del pacifista, liberale, colto giurista Ugo Grozio, della libertà della navigazione in tutti i mari, per tutte le nazioni.

Ho usato per primo, per caratterizzare Grozio, l'aggettivo pacifista, perché è così che innanzitutto egli risulta dalla attenta lettura della sua *Dissertazione sul mare libero*<sup>4</sup>.

Una *Dissertazione "pacifica"*, scritta da un uomo di grande cultura umanistica, profondo conoscitore del mondo antico greco, romano, ebraico, del diritto romano e canonico, attento alla natura degli uomini, profondamente cristiano. E siccome Venezia, nel corso di tutto il XVI secolo sino all'approdo al XVII secolo, era rimasta ancorata a proposito del suo dominio sul mare Adriatico, a quanto la scienza giuridica e l'arte diplomatica avevano espresso in materia nei secoli precedenti senza produrre alcunché di nuovo, se non le scritture del famoso frate servita Paolo Sarpi, nei confronti di quella che sembrava una provocazione da parte del libello di Grozio, devo naturalmente indicare le ragioni di questi, per denunciare quelle del Sarpi, divenuto allora, in materia, la nuova bocca ruggente del Vecchio Leone di S. Marco.

<sup>3</sup> In Olanda ebbero asilo uomini di penna e di pensiero, che trovarono chiuse le porte in altre parti d'Europa, causa il loro progressismo; uomini che in Olanda rinvennero già applicate o pronte ad esserlo, molte delle loro considerazioni e istanze: uomini che si chiamavano Comenio, Descartes, Spinoza, Locke, Bayle....

<sup>4</sup> H. GROTIJ, *Mare liberum, de iure quod Batavis competit ad Indicana commercia dissertatio. Ad principes populosque liberos orbis christiani, cum De iure belli ac pacis libri III*, Amstelodami, 1735.

## Il “*Mare liberum*”

La disquisizione di Grozio muove dalla considerazione prima, che non si può ritenere Dio responsabile di tutto ciò che fanno gli uomini nel bene e nel male. Non si può pensare che se un re o un popolo agisce con iniquità e violenza contro un altro re o un altro popolo, creando sovversione e perturbazione nei rapporti, sia colpa di Dio (*Quod si rex in regem, populus in populum inique et violenter agat, id nonne ad perturbendam magna illius civitatis quietem et ad summi custodis spectat iniuriam?*)<sup>5</sup>.

Imputare a Dio, e non alla natura dell'uomo, questo grande errore, credere che i vizi, le adulazioni, i soprusi, le aggressioni siano opera sua, è perversione. Dio ci ha solo resi arbitri di scegliere tra il bene e il male e questa è la sola legge comune a tutti gli uomini, poveri e plebei o ricchi e potenti; è la natura umana che induce ciascuno di noi ad agire in un modo piuttosto che in un altro e a creare, negli aggregati sociali, nelle città, negli stati, tribunali, giudici e leggi per dirimere le controversie sorte per ottenere più di quanto sarebbe giusto ed equo<sup>6</sup>.

Dopo queste affermazioni Grozio introduce il tema della dissertazione, elencando subito i punti della controversia degli Olandesi con gli Spagnoli (*Inter nos et Hispanos haec controversa sunt*)<sup>7</sup>: Può il mare vasto e immenso appartenere ad un solo regno e può una legge proibire ai popoli, che lo vogliono, di commerciare, scambiare, comprare e vendere tra di loro? Può qualcuno donare ciò che non è suo o occupare ciò che era di altri o può la evidente ingiuria del “lungo tempo” (si tratta ovviamente della *longi temporis praescriptio*, che offriva tutela giuridica ai possessori di fatto nei confronti dei

<sup>5</sup> IBIDEM, “Introduzione”, p. 2

<sup>6</sup> IBIDEM, p. 3. Queste affermazioni sono, come è ben noto, la base della complessa teorica del diritto naturale che in Europa si diffuse con il *De iure belli ac pacis* di Grozio. Ed è anche noto che tale teorica (la quale come dottrina dello Stato, della società e del diritto, ripete le sue prime origini dal pensiero filosofico greco e si trasmette al mondo romano e medievale) postula l'esistenza in assoluto di un complesso di regole autoevidenti di giustizia e di valori etico-sociali universali, che hanno il loro costante fondamento nella natura razionale dell'uomo.

<sup>7</sup> Il Portogallo era passato nel 1580 alla Corona di Spagna, per questo all'inizio della dissertazione Grozio parla degli Hispani, anche perché la Spagna soprattutto era la più grande potenza cristiana dell'Europa; all'interno della dissertazione riparerà dei Portoghesi, chiamandoli Lusitani, dall'antico nome di quella provincia della Penisola iberica, così come appellerà gli Olandesi Batavi, dal nome degli antichi abitanti dell'Olanda. Anzi, specifica che i Batavi sono il popolo della Confederazione Belgico-germanica, indicando così la zona delle Province unite, che comprendeva appunto una popolazione mista di Belgi e Germani.

proprietari veri e propri) attribuire qualche diritto? Gli interrogativi della controversia così definiti sono rivolti da Grozio ai grandi esperti del diritto civile e del diritto canonico e se questi per cupidigia e malizia non volessero rispondere, anche se la ragione è certa, allora l'invito alla risposta è rivolto dalla lealtà dei principi ed ai popoli, perché la questione posta non è difficile, non è aggrovigliata, ma richiede solo il riconoscimento di un diritto che né un re può negare ai sudditi né un cristiano ai non cristiani<sup>8</sup>. Dopo la presentazione di questi capisaldi logici, viene chiaramente esposto il problema: i Batavi hanno il diritto, così come navigano, di navigare verso le Indie e di commerciare con gli Indi. È un diritto primario delle genti, una regola certissima, valida per tutti quanti vogliono dirigersi in altre terre a commerciare, a portare ricchezza o a cercare ciò che manca nel proprio paese, in pace, tanto che da ciò discende il santissimo diritto dell'ospitalità (*hinc ius descendit hospitale sanctissimum*), anche se non si può negare che nella storia questo diritto fu spesso tradito, con la sua trasformazione in guerra e oppressione per esempio dei Megaresi contro gli Ateniesi, dei Bolognesi contro i Veneti, dei Romani contro i Germani, dei Cristiani contro gli Infedeli<sup>9</sup>. I Lusitani pertanto, anche se fossero padroni di quelle regioni verso le quali si dirigono i Batavi, commetterebbero una grave ingiuria, precludendo ad essi di commerciare in pace.

Gli argomenti fin qui prodotti da Grozio, nei Prolegomeni, costituiscono già di per sé la tesi conclusiva di cui i 13 successivi capitoli della dissertazione<sup>10</sup>, sono

<sup>8</sup> Il fraseggio in lingua latina è incalzante e intenso; molto più efficace che nella traduzione italiana, crea suggestive e incisive immagini contrapposte: il mare immenso e un piccolo regno che vuol assoggettarli; maestri di diritto che non vogliono rispondere con esame attento e ragionevole causa la meschinità della loro cupidigia e la grandezza della lealtà di principi e di popoli, quanti e ovunque siano sulla terra: "*Sine immensum et vastum mare regni unius nec maximi accessio: populone cuiquam ius sit volentes populos prohibere ne vendant, ne permutent, ne denique comeent inter sese: potueritne quisquam quod suum numquam fuit elargiri, aut invenire quod iam erat alienum, an ius aliquod tributa manifesta longi temporis iniuria ... In hac disceptatione ipsis qui precipui sunt divini atque humani iuris magistri, calculum porrigimus. Id si nihil iuvat et eos quos ratio certa convincit cupiditas vetas desistere, vestram principes maiestatem vestram fidem quotquot estis ubique gentes appellamus. Non perplexam, non intricatam movemus quaestionem ... Ius autem quod petimus tale est, quod nec rex subditis negare debeat, neque Christianus non Christianis ...*" in H. GROTII, *Mare liberum*, cit., "Introduzione", p. 3.

<sup>9</sup> H. GROTII, *Mare liberum*, cit., cap. I, pag. 5: *Et scimus bella quaedam ex hac causa coepisse, ut Megarensibus in Athenienses, Bononiensibus in Venetos .... Nec ullos titulus Christianis quondam in Sarraceno magis placuit, quam quod per illos terrae Judeae. Poco più di un secolo dopo Voltaire porta queste stesse proposizioni ed esempi nella sua Epistola sulla tolleranza.*

<sup>10</sup> Il *Mare liberum* come è ben noto, è costituito infatti da una introduzione che l'autore pone come un appello ai Principi e ai popoli liberi del mondo cristiano, e da XIII capitoletti in cui vengono esplicitate tutte le questioni, le connotazioni, le obiezioni e le conclusioni della dissertazione, che è condotta come una arringa politica, estremamente pacata ma intensissima.

la rigorosa dimostrazione, condotta contro proposizioni di contenuto opposto da demolire razionalmente. Lo stile giuridico è quello tipico degli umanisti della scuola culta: i richiami al passato non si soffermano alle indagini sul diritto romano giustiniano, come avveniva normalmente fra i giuristi della tradizione italica del diritto comune, ma traggono spunto dalla storia tutta della civiltà, dai vari momenti del percorso umano nell'evoluzione degli eventi e delle istanze sociali, radicati però nel comune tessuto della natura umana (*ut intellegent omnes naturalem inter se societatem esse atque cognationem*). Testimoni perciò di quanto viene puntualizzato sono per es. Virgilio, Cicerone, Seneca, Platone, Sofocle, Ulpiano, ecc., senza attenzioni particolari alla specificità del loro pensiero e delle loro opere e della cronologia, quasi a voler sottolineare che la natura umana in ogni epoca ha fatto parlare "gli illuminati" allo stesso modo. Tuttavia Grozio non dimentica neppure i giuristi accademici, quelli che hanno fondato il diritto comune sull'autorità e la validità dei testi giustiniani, appunto, e sulla loro elaborazione ed interpretazione. Difatti cita Bartolo e Baldo<sup>11</sup>, per esempio, riconoscendo soprattutto a quest'ultimo una grande comprensione del diritto medievale e delle genti. Dal capitolo II al XIII, Grozio indica tutte le motivazioni giuridiche per cui i Lusitani non possono sostenere come propri ed esclusivi, diritti appartenenti a tutti i popoli. È interessante notare che l'enunciato iniziale di ogni capitolo è quasi sempre posto al negativo; per esempio: "*Lusitani nullum habent ius domini in eos Indos ...*"<sup>12</sup> "*Mare aut ius navigandi proprium non est Lusitanorum*"<sup>13</sup> o ancora: "*Mercatura cum Indis propria non est Lusitanorum*"<sup>14</sup> ecc. per poi, attraverso il dipanarsi degli esempi, delle annotazioni, delle riflessioni giuridiche giungere puntualmente ad affermare quel diritto negato ai Lusitani, come positivo nei confronti dei Batavi e degli altri popoli. Il riconoscimento dell'esistenza del diritto di tutti è raggiunto partendo dalla negazione assoluta del privilegio di pochi, attraverso un *iter* descrittivo che porta a convincere (con esempi concreti e con il ricorso alla storia, al diritto civile e ai giuristi dello *ius commune* che, ripeto, egli utilizza e rispetta pur non seguendo la loro metodologia scientifica) della bontà e della ragionevolezza del suo procedimento

<sup>11</sup> ...quasi libera essent naturaliter itinera ut Baldus dixit, in H. GROTII, *Mare liberum*, cit., cap. I., p. 5.

<sup>12</sup> H. GROTII, *Mare liberum*, cit., cap. II, p. 6.

<sup>13</sup> IBIDEM, cap. VI, p. 21.

<sup>14</sup> IBIDEM, cap. IX, p. 29.

giuridico. Grozio effettivamente svolge una vera e propria opera di convinzione concettuale, di sublimazione intellettuale, nei confronti degli “assennati” del mondo, degli “onesti”, dei “colti”, dei “giusti” e degli “equi” in modo serrato, stringente e coinvolgente, perché inseguendo essi la giustizia e l’equità, non potranno far altro che riconoscere la libertà di commercio per gli Olandesi e per tutti gli altri con gli Indi (*quare, cum et ius et aequum postulet, libera nobis ita ut cuiquam esse India commercia*). Siamo in presenza di un sottilissimo processo di suggestione mentale che Grozio attiva in quanti seguono le sue esplicazioni. Analizzare un qualcosa senza porre la possibilità del dubbio, induce in quanti leggono già un atteggiamento di complicità con chi scrive; seguire poi attentamente le varie deduzioni per giungere all’affermazione del contrario di quanto è stato inizialmente proposto come a favore di un’altra parte, rassicura e convalida l’adesione alla tesi.

I Portoghesi dunque non possono considerarsi padroni di terre come Giava, India e le isole Molucche, perché questi luoghi hanno sempre avuto i propri re, i propri tipi di governo, le proprie leggi. I Lusitani non possono neanche produrre titoli di possesso di quelle terre, ricorrendo alle novità delle loro scoperte, perché l’India era ben conosciuta da tempo (*Impiger extremos currit mercator ad Indos per mare pauperiem fugiens* scriveva già Orazio)<sup>15</sup>. Gli Indi oltretutto non erano incivili e irreligiosi così da dover essere educati alla cristianità come suggerisce invece il Victoria<sup>16</sup> agli Spagnoli che, hanno occupato terre Oltreoceano, incontrando genti incolte e incivili, anzi, “*Indi sunt ingeniosi et solertes, ita ut se hinc quidam praetextus subiciendi possit desumi, qui tamen per se satis est manifestae iniquitatis*”<sup>17</sup>.

La sottile e puntuale disquisizione di Grozio prosegue con il negare al pontefice come era avvenuto, l’autorità a creare diritti a favore dei Lusitani o degli Spagnoli sulle terre scoperte, per dirimere le questioni sorte tra loro a proposito<sup>18</sup>.

<sup>15</sup> IBIDEM, cap. II, p. 6.

<sup>16</sup> tratta ovviamente del dotto di Salamanca F. VITTORIA, in H. GROTIJ, *Mare liberum*, cit., cap. II, p. 7.

<sup>17</sup> H. GROTIJ, *Mare liberum*, cit., cap. II, p. 7.

<sup>18</sup> È il preciso riferimento alla famosa Raya, la linea immaginaria di confine tracciata dal polo artico a quello antartico, cento leghe ad ovest delle isole Azzorre e del Capo Verde. Di esse era stato ispiratore lo stesso Cristoforo Colombo, ma fu proprio il papa Alessandro VI, con la bolla *Inter coetera* del 4 maggio 1493 ad istituirle ufficialmente, per concedere alla corona spagnola le terre scoperte e da scoprirsi, situate al di là di esse. A proposito cfr. tra gli altri. P.E. TAVIANI, *I viaggi di Colombo. La grande scoperta*, vol. I, Novara 1984, p. 176; E. SPAGNESI, “Il nuovo mondo, la raya, il mare libero” in *Ai confini degli Imperi: nuove linee*

Il Pontefice non ha ereditato da Cristo il dominio del mondo, perché Cristo non ha eletto il Pontefice “*dominum civilem aut temporalem totius orbis*” ...<sup>19</sup> Egli dovrebbe attenersi alla sola giurisdizione spirituale, perciò come può egli concedere ai principi secolari ciò che egli non possiede (*Hispani intrepide affirmaverunt, ego utar ipsorum verbis. Pontificem non esse dominum civilem aut temporalem totius orbis ...cum spirituali sua iurisdictione contentus esse debeat, saecularibus autem principibus eam concedere nullo modo posse*)<sup>20</sup>.

I Lusitani non possono dunque radicare il proprio dominio sugli Indi nella donazione del Pontefice. La divisione, operata da Alessandro VI, di Asia e America tra Portoghesi e Castigliani era stata un modo per tacitare le loro controversie, ma non si può ammettere che egli, con le tante genti presenti nel mondo, facesse donazioni solo a due. Anche nell'eventualità che il Pontefice avesse potuto far ciò, i Lusitani non sarebbero comunque divenuti possessori di quei luoghi, perché non la donazione in sé crea il dominio ma la tradizione del bene (*cum donatio dominum non faciat, sed secuta traditio*). Oltre a ciò il pontefice romano non può avere potestà sui popoli non cristiani, perché non appartengono alla Chiesa e non riconoscono il potere del Papa.

I Lusitani non possono neppure produrre un titolo di dominio “per preda” perché non navigarono in quelle terre remote per far guerre ma vi andarono come sono andati gli Olandesi, cioè per commerciare ( ... *qui et ipse si tamen ad dominium proficiscere non posset, nisi iure predae; hoc est post occupationem. Atqui tantum abest, ut Lusitani eas res occupaverint, ut plerisque gentibus quas Batavi accesserunt, bellum eo tempore nullum haberet*)<sup>21</sup>. La gran parte dei teologi e canonisti, dei giurisperiti, ammetteva del resto che, pur portando ai “barbari” la fede cristiana, se questi non volevano riceverla, non c'era motivo di far loro guerra e di spogliarli dei loro beni (*Contra hos nullus Rex, nullus Imperator, nec Ecclesia romana potest movere bellum ad occupandas terras eorum, aut sufficiendos illos temporaliter; quia nulla subest causa iusta belli, cum Jesus Christus, Rex Regum, cui data est potestas in coelo et in terra, miserit ad capiendam possessionem mundi non milites armatae militate,*

*e nuove frontiere*, Padova, 1998, p. 4; M. FIORENTINI, “Mare libero e mare chiuso. Su alcuni presupposti romanistica dei rapporti internazionali nei secoli XVI-XVIII”, in *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, Napoli, 2002, p. 325.

<sup>19</sup> H. GROTIJ, *Mare liberum*, cit., cap. II, p. 8.

<sup>20</sup> IBIDEM, cap. III, p. 8.

<sup>21</sup> IBIDEM, cap. IV, p. 8.

*sed sanctos praedicatores*)<sup>22</sup>. I popoli Indi e i loro territori non appartengono perciò ai Lusitani, ma sono pienamente liberi e di ciò neppure i “dottori” Spagnoli, giuristi e teologi, dubitano.

Se non si può acquistare alcun titolo di possesso sulle terre degli Indi, tanto meno lo si può addurre nei confronti di quei mari, “navigati” dai Lusitani per raggiungere quelle terre. Gli esempi portati a conforto di queste proposizioni sono molti e ricchi di coltissime citazioni di antichi filosofi e di giuristi, come Quintiliano, Seneca, Cicerone, Scevola, Ulpiano, Papiniano. Tutti costoro avevano una visione “naturalistica” dei fenomeni. All’inizio tutto era di tutti (*deus enim res omnes non huic aut illi dederat, sed humano generi, atque eo modo plures in solidum eiusdem rei domini esse non prohibebantur ...*)<sup>23</sup>. Poi l’uso delle cose diventò abuso e nacque l’idea del “proprio” individuale; per lenire questa situazione di massimo egoismo, fu elaborata la distinzione tra il pubblico e il privato, nel momento in cui sorsero le istituzioni e gli Stati (*Eodem autem tempore et republicae institui coeperunt: atque ita earum quae a prima communione divulgaverant, duo facta sunt genera. Alia enim sunt publica, hoc est populi propriae, alia mere privata, hoc est singulorum*)<sup>24</sup>. Nel razionalizzare questi concetti, il “giusnaturalismo” è costantemente da Grozio visibilizzato e sostenuto. L’organizzazione delle società umane ha portato certamente a queste distinzioni, rivestendole poi di carattere filosofico, storico, giuridico, sociologico, ma il patrimonio trasmesso all’uomo dalla natura, substrato di ogni successiva creazione artificiale umana, sicuramente in relazione ad alcune realtà, come l’aria e il mare, aperto quest’ultimo a tutti per la navigazione e per la pesca, è di tutti (anche se, le “arene” e parti di esse vicino ai lidi sono stati “depredati” per essere in altro modo usati) (*Comune est omnium maris elementum, infinitum scilicet ita ut possideri non queat, et omnium usibus accomodatum cuius autem iuris est mare sive navigationem respicimus sive etiam piscatum, eiusdem sunt si qua mare aliis usibus eripiendo sua fecit, ut arenae maris, quorum pars terris continua litus dicitur ...*)<sup>25</sup>.

Ecco i Romani hanno sempre dichiarato questi beni (mare e aria) comuni a tutti, per diritto naturale e delle genti; beni che sono in perpetuo proprietà di

<sup>22</sup> IBIDEM., cap. IV, p. 9.

<sup>23</sup> IBIDEM., cap. V, p. 11.

<sup>24</sup> IBIDEM., cap. V, p. 12.

<sup>25</sup> IBIDEM., cap. V, p. 13.

tutto il genere umano. Il mare non può appartenere esclusivamente ad alcuno, perché la natura stessa lo impedisce, predisponendo che sia di tutti.

Grozio insiste nel considerare il mare aperto bene di tutti, rinnovando la distinzione tra i territori che si sono creati per l'occupazione dei popoli e dei singoli (*territoria autem sunt ex occupationibus populorum ut privata dominia ex occupationibus singulorum*). E se i giuristi vogliono asserire che il mare è dell'impero romano, allora si può interpretare solo in relazione alla protezione e alla giurisdizione che esso può offrire, non certo al fatto che ne sia proprietario. L'imperatore e il Popolo Romano cioè possono predisporre che le proprie navi solchino i mari a presidio dei naviganti e per punire i pirati, non per un diritto proprio singolare, ma universale, che anche altre genti possono gestire liberamente (*Qui vero dicunt mare aliquod esse imperii Romani, dictum suum ita interpretantur, ut dicant ius illud in mare ultra protectionem et iurisdictionem non procedere quod Populus Romanus classes presidio navigantium disponere potuit et deprehensos in mari piratas punire, non ex proprio, sed ex communi iure accidisse quod et alia liberae gentes in mari habent*)<sup>26</sup>. I Lusitani insistono nel parlare di mare proprio, oltretutto dell'Oceano, neanche di un golfo o di uno stretto e neanche di un tratto che può essere visto dal lido, no, i Lusitani vendicano come proprio un mare, che giace tra due mondi, separato da tanti spazi, che per secoli non avevano avuto contatto (*In hoc autem oceano non de sinu aut greto, nec de omni quidem eo quod e litore conspici potest, controversia est. Vindicant sibi Lusitani quicquid duos orbis interiacet, tantis spatiis discretos, ut plurimis saeculis famam sui non potuerunt transmittere*)<sup>27</sup>.

È assurdo che essi pretendano con una linea immaginaria di impedire ad altri popoli di solcare quel mare, di cercare di attivare commerci, di pescare o ottenere pacificamente gli stessi vantaggi, che i Lusitani vogliono solo per sé. Oltretutto non possono avvalersi neppure del fatto di aver per primi navigato in quel mare, verso quelle terre; l'antichità è piena di testimonianze contrarie a questa affermazione: (*Et haec quidam vetera satis arguunt primos non fuisse Lusitanos. In singulis autem suis partibus oceanus ille et tunc cum eum Lusitani ingressi sunt et numquam non cognitus fuit. Mauri enim, Ethiopes, Arabes, Persae, Indi, eam maris partem cuius ipsi accolae sunt, nescire quam potuerunt*)<sup>28</sup>. Il mondo antico ha visto i suoi naviganti, Fenici, Arabi, Persi,

<sup>26</sup> IBIDEM, cap. V, p. 16

<sup>27</sup> IBIDEM, cap. V, p. 17-18.

<sup>28</sup> IBIDEM, cap. V, p. 19.

Indi, e nessuno di quei popoli aveva pensato di appropriarsi del mare. Solo ai Lusitani viene in mente ciò, per il loro lucro personale nel tentativo di annullare quello degli altri.

Quei dottori e giuristi che vogliono attribuire il possesso del mare a qualcuno, attribuiscono quel tanto di mare che è prossimo al porto e intorno ai lidi (*Omnes enim qui mare volunt imperio alicuius subici posset, id ei attribuant, qui proximus portus et circumjacentia littora in ditione habet*)<sup>29</sup>.

Il cap. V, in cui queste ultime riflessioni sono esposte, è certamente uno dei più pregnanti, incalzanti e probanti contro il dominio delle nazioni iberiche sui mari extraeuropei. Grozio si appella in esso continuamente a giuristi quali Celso, Scevola, Pomponio, Marciano, Ulpiano, Paolo, a retori e filosofi come Quintiliano, Cicerone, Seneca, Aristotele, Platone, a storici come Tucidide e infine al diritto naturale e delle genti per far comprendere la inconsistenza delle rivendicazioni dei Portoghesi e degli Spagnoli, su mari che ad essi erano stati concessi in "sovranità" da pontefici quali Nicolò V e Alessandro VI e dal trattato di Tordesillas del 1494<sup>30</sup>.

I cap. VI, VII, ripetono con maggior efficacia il fatto che i Lusitani non possono vantare il diritto esclusivo della navigazione verso gli Indi, in base ad un titolo di donazione del pontefice e per titolo di prescrizione e consuetudine.

La donazione del papa Alessandro, per cui i Lusitani vendicano solo a sé il diritto di navigare in quei mari è basato sul nulla, perché nessuno può donare una cosa extracommercio (*Donatio enim nullum habet momentum in rebus extra commercium positis. Quare cum mare aut jus in eo navigandi proprium nulli hominum esse possit, sequitur neque dari a Pontifice neque a Lusitanis accipi potuisse*)<sup>31</sup>. Il papa non è il signore temporale di tutto il mondo e non può trasferire a chicchessia poteri che non ha, così come l'Imperatore non può alienare a suo piacimento i territori che egli ha in uso e non può impedire la navigazione, perché sui mari può esercitare solo un diritto di giurisdizione e di protezione. (*Praeterea cum supra relatum sit ex omnium sani iudicii hominum sententia, Papam non esse dominum temporalem totius orbis nec maris quidam esse satis intellegitur: ... Sicut nec Imperator posset Imperii provincias in suos usus convertere, aut pro suo arbitrio alienare ...*)<sup>32</sup>. La prescrizione e la

<sup>29</sup> IBIDEM, cap. V, p. 20.

<sup>30</sup> Con questo trattato Spagna e Portogallo si accordarono per uno spostamento a beneficio del Portogallo, della Raya (v. supra n. 18) da 100 a 370 leghe ad occidente delle isole di Capoverde.

<sup>31</sup> H. GROTII, *Mare liberum*, cit. cap. VI, p. 21.

<sup>32</sup> IBIDEM.

consuetudine sono poi “elementi iniqui” perché queste due fonti di diritto che i Lusitani adducono ulteriormente sono in realtà prive di giustificazione giuridica. (*Ultimum iniquitatis patrociniū in prescriptione solet esse aut consuetudine. Et hunc igitur Lusitani se conferunt: sed utrumque illis praesidium certissima iuris ratio praecludit*)<sup>33</sup> Papiniano stesso ha affermato che i luoghi pubblici secondo il diritto delle genti non sono soggetti alla prescrizione del possesso di lungo tempo (*Papinianus scriptum reliquit praescriptionem longe possessionis ad obtinenda loca iuris gentium publica concedi non solere*)<sup>34</sup>.

La consuetudine è dello stesso genere della prescrizione; entrambi posano su una stessa “*iniqua ratio*”, sono contrarie all’equità morale e non producono alcuna utilità ma solo una lesione giuridica. E come non si può introdurre per legge espressa una tale iniquità, tanto meno la si può attuare per una legge tacita, come è in particolare la consuetudine (*Utroque enim casu ut apparet eadem est ratio. Et quia id esset contra naturalem aequitatem, nec ullam induceret utilitatem, sed solam laesionem, sicque ut lege expressa introduci non posset, ita etiam nec lege tacita, qualis est consuetudo, et tempore id non iustificaretur, sed potius deterius et iniuriosus in dies fieret*)<sup>35</sup>.

Sicuramente il cap. VII è il più importante ed interessante per queste obiezioni. I giureconsulti che Grozio cita come sostenitori della prescrizione e ancor più della consuetudine, sono accusati di falsità perché hanno espresso opinioni nebuloze e prive di qualsiasi lume di ragionevolezza. Si tratta di giuristi molto noti, Angelo Aretino, Baldo, Giovanni Faber, Francesco Balbo (*Ex superioribus apparet suspectam esse sententiam Johannis Fabri, Angeli, Baldi et Francisci Balbi, existimantium loca iuris gentium communia etsi acquiri non possunt praescriptione, posse tamen acquiri consuetudine, quod omnino falsum est eaque traditio caeca et nubila est omnique rationis lumine carens, legemque verbis, non rebus imponens*)<sup>36</sup>.

È a questo punto che l’inconsistente consuetudine della privatizzazione della navigazione a favore di Hispani e Lusitani, richiamata anche per Genovesi e Veneti viene ulteriormente criticata, quando ai due precedenti criteri ripudiati, si aggiunge, l’idea di una memoria non esistente, incapace cioè di risalire al momento dell’insorgere di tale situazione (*praescriptione temporis*

<sup>33</sup> IBIDEM, cap. VII, p. 22.

<sup>34</sup> IBIDEM.

<sup>35</sup> IBIDEM, cap. VII, p. 26.

<sup>36</sup> IBIDEM.

*eius cuius initii, memoria non existat, quasi tacita populi concessione acquiri posset*)<sup>37</sup>. Anche in questo caso si deve parlare di iniquità, poiché ciò che è iniquo non può essere giustificato, neanche se esistesse da mille anni (*Pro nostris sententiis facit quia iniqua nullo tempore praescribuntur et ideo lex iniqua nullo tempore praescribitur aut iustificatur quae sunt impraescriptibilia ex legis dispositione, nec per mille annos praescriberentur*)<sup>38</sup>.

I giuristi che non realizzano questa verità approvano non l'uso, ma l'usurpazione di un bene comune. Grozio però a questo punto compie un "distinguo" tra quei giuristi e se stesso perché quelli parlano del Mediterraneo, ed egli dell'Oceano (*Illi enim de Mediterraneo loquuntur nos de Oceano; illi de sinu, nos de immenso mari, quae in ratione occupationis plurimum differunt*)<sup>39</sup>. Non solo, ammette una possibilità di giustificazione nel caso di una situazione particolare; infatti, se quei giuristi che si appellano alla prescrizione, o alla consuetudine o ad un tempo eccedente la memoria, nei confronti di Venezia e Genova, uniscono tutti e tre questi elementi insieme, possono onerare in tal modo beni pubblici, con un diritto singolare privato, perché in tal caso nessuno potrà dire che si vide il contrario (*Cum autem tempus postulatur, cuius initii non extet memoria, non semper sufficit, ut optimi interpretes ostendunt probare saeculi lapsus: sed constare oportet famam rei a maioribus ad nos transmissam, ita ut nemo supersit qui contrarium viderit aut audierit*)<sup>40</sup>.

A questo punto mi sembra evidente che il problema del *Sinus Venetorum* non interessa a Grozio se non per rifiutare l'applicabilità delle opinioni dei giuristi che si affidano a prescrizione o a consuetudine o a tempo immemorabile, all'Oceano e ai Lusitani. Venezia e Genova escono giustificate dalle elucubrazioni, non certo però i Lusitani, relativamente ai mari che costeggiano l'Africa, le Molucche e l'Asia, mari in cui tra l'altro oltre ai Lusitani hanno fatto irruzione nel 1595 i Batavi e già prima gli Inglesi e i Francesi. L'unica conclusione possibile dunque conseguente a queste riflessioni è l'esclusione assoluta di un diritto di navigazione privato in questi mari per i Lusitani. (*Conclusum igitur sit, ius nullum esse Lusitanis quod aliam quamvis gentem a navigatione Oceani ad Indos porohibeat*)<sup>41</sup>.

<sup>37</sup> IBIDEM, cap. VII, p. 26.

<sup>38</sup> IBIDEM, cap. VII, p. 27.

<sup>39</sup> IBIDEM.

<sup>40</sup> IBIDEM.

<sup>41</sup> IBIDEM, cap. VII, p. 28.

I capitoletti dall'VIII al XIII, sono relativi al perché e al come i commerci si debbano considerare assolutamente liberi tra i popoli, negando ovviamente titoli particolari all'esercizio di essi, tra cui soprattutto è ovvio quello dei Lusitani con gli Indi.

Punto di partenza di questa affermazione è per Grozio sempre unicamente il diritto naturale, lo "*ius gentium*" per cui a tutti gli uomini è libera la facoltà degli scambi commerciali, senza che nessuno possa pensare ad abolirla (*Iure gentium hoc introductum est, ut cunctis hominibus inter se libera esset negotiandi facultas, quae a nemine posset adimi*)<sup>42</sup>. Il commercio da sempre è legato al fatto che l'uomo ha cercato di sopperire ciò di cui mancava, cercandolo per terra e per mare altrove; così sono sorti gli scambi di merci e poi il loro prezzo, i contratti, le varie obbligazioni. Certo si sono anche radicati i commerci disonesti e gli Antichi, lo stesso Aristotele, hanno individuato questi ultimi soprattutto nei commerci marittimi (Grozio riporta a questo punto delle proposizioni che egli dice rinvenute nel I libro della Repubblica di Aristotele, al comma 11) che invece devono essere assolutamente considerati nell'ambito dello *ius gentium*, come dice anche Ulpiano (*Unde navium exercitationem ad summam rempublicam pertinere dicit Ulpianus: infinitorum non eundem esse usum: quia illa omnino secundum naturam necessaria est*)<sup>43</sup>. Anche Seneca, tra i filosofi, aveva espresso tale concetto: *quae emerit vendere gentium ius est*.

La conclusione del principio generale e astratto della libertà del commercio è espressa in modo chiaro e definitivo, rappresentando il presupposto necessario per negare tutti i casi concreti da questo principio dissenzienti, che potrebbero comunque esistere solo con il consenso di tutti i popoli. (*Commerciandi igitur libertas ex iure est primario gentium, quod naturalem et perpetuam causam habet, ideoque tolli non potest, et si posset non tamen posset nisi omnium gentium consensu*)<sup>44</sup>.

Così i Lusitani non possono arrogarsi l'esclusività del commercio con gli Indi a titolo di occupazione e perché il diritto del commercio non è qualcosa di corporale e perché i Lusitani non sono stati neanche i primi a commerciare con gli Indi. Pertanto se vogliono i Lusitani essere gli unici a negoziare con gli Indi, questo titolo potrebbe sorgere solo da una concessione di servitù o espressa o

<sup>42</sup> IBIDEM, cap. VIII, p. 28.

<sup>43</sup> IBIDEM, cap. VIII, p. 29.

<sup>44</sup> IBIDEM.

tacita e ciò sarebbe un titolo di prescrizione (*Quare si Lusitanis ius aliquod competit, ut soli cum Indis negotientur, id exemplo coeterarum servitutum, ex concessione oriri debuit aut expressa aut tacita, hoc est praescriptione: neque aliter potest*)<sup>45</sup>.

Ma non esiste alcuna concessione da parte di nessuno, se non quella fatta dal Pontefice che però non può concedere niente, perché nessuno può concedere ciò che non è suo (*Concessit nemo nisi forte Pontifex, qui non potuit: nemo enim quod suum non est concedere potest*)<sup>46</sup>. Il Pontefice deve dedicarsi oltretutto solo alle cure spirituali e oltre a ciò non ha alcuna potestà (*Nihiloque ad spiritualem procurationem pertinens, extra quam cessam ut fatentur omnes, pontificia potestas*)<sup>47</sup>.

Se poi il papa volesse concedere un diritto esclusivo ai Lusitani, privandone tutti gli altri uomini, commetterebbe una duplice ingiuria: prima di tutto agli Indi, che non fanno parte della sua chiesa e non sono suoi sudditi; e poi a tutti gli altri uomini, cristiani e no, ai quali non può togliere il diritto di navigare e commerciare, agendo contro un perpetuo diritto di natura su cui il Pontefice non ha alcuna autorità (*Si pontifex solis Lusitanis ius tribuere vellet idemque adimere hominibus coeteris, duplicem faceret iniuriam, primum Indis, deinde aliis hominibus omnibus Christianis et non Christianis ... contra ius perpetuum naturae gentiumque, unde ista libertas originem sumpsit in omne tempus duratura, nullam valere Pontificis auctoritatem ...*)<sup>48</sup>.

Del resto neanche la prescrizione e la consuetudine, di cui già si è ampiamente discusso, possono essere titoli giuridici per i Lusitani nell'esercizio del commercio con gli Indi, a scapito delle altre nazioni libere, dei governi dei diversi popoli, poiché nel diritto di commercio non vi è alcuna possibilità, in nessun tempo, di trasformarlo in un diritto di proprietà (*Quare et hic ut ius mercandi proprium fiat, quod proprietatis naturam non recipit nullo tempore efficitur*)<sup>49</sup>. Una blanda giustificazione verso questa possibilità viene dettata in alcuni giuristi dalla congiunzione di ben tre elementi: la prescrizione, la consuetudine e il tempo di cui non c'è memoria. Ma in questo caso questa eventualità

<sup>45</sup> IBIDEM, cap. IX, p. 30.

<sup>46</sup> IBIDEM, cap. X, p. 30

<sup>47</sup> IBIDEM.

<sup>48</sup> IBIDEM.

<sup>49</sup> IBIDEM, cap. XI, p. 30

non può esistere nel confronto dei Lusitani perché il commercio con gli Indi da parte di popoli ben prima dei Lusitani è testimoniato nell'antichità<sup>50</sup>.

L'argomento trattato nel cap. XII pone l'accento sull'equità cui certamente non sono troppo sensibili i Lusitani proponendo i propri privilegi nel commercio. I Batavi invece vogliono mettere a disposizione di tutti i popoli le merci in cui commerciano, non dimenticando però certamente, anche la possibilità di propri vantaggi economici, visto che mettono a repentaglio la vita per navigare. I Lusitani e gli Hispani invece vogliono creare un monopolio a danno di tutti gli altri popoli.

S. Ambrogio inveiva contro quelli che volevano chiudere i mari; S. Agostino contro coloro che ostruivano i passaggi, Nazianzeno contro coloro che approfittavano della miseria degli altri per compiere e fare scorta di merci e poi rivenderle a caro prezzo ( ... *Grave et perniciosum iudicatur, in magna illa humani generis societate ferendumne est, ut scilicet totius mundi monopolium faciant populi Hispani? Invehitur Ambrosius in eos qui maria claudunt; Augustinus in eos qui itinera obstruunt ... Nazianzenus in coemptores supressore-sque mercium, qui ex inopia aliorum soli quaestionem faciunt*)<sup>51</sup>.

La conclusione del *Mare liberum* ha il suo punto focale nell'esaltazione dei Batavi, cioè degli Olandesi ovviamente, come sostenitori dei diritti comuni dei popoli, a garanzia della pace, della giustizia e contro ogni guerra.

La pace e la giustizia sono nella loro essenza vicinissime; la diversità tra loro risiede più nei nomi che non nella loro realtà (*Quippe cum et Philosophorum et Theologorum complurium iudicio pax et iustitia nominibus magis quam re differant, sitque pax non qualiscumque, sed ordinata concordia*)<sup>52</sup>.

Nel caso della navigazione e dell'impedimento alla libertà nei mari, che i Lusitani vorrebbero solo per sé, si deve ritenere come ciò sia un caso di palese ingiustizia; e secondo il parere del giurista Ulpiano si potrebbe adire in giudizio con una causa di ingiuria (*Si quis scilicet in mari prohibitus sit, aut non permissus rem suam vendere aut re sua uti, iniuriarum eo nomine competere actionem Ulpianus respondit*)<sup>53</sup>. Non solo, pure i teologi che dibattono su questi problemi, da essi definiti di coscienza, sono tutti concordi nel ritenere che colui che impedisce di vendere e comprare da altri, antepo-  
nendo l'utile

<sup>50</sup> Come si vede Grozio ripete concetti già espressi, proprio con la volontà di inciderli bene nella mente dei suoi lettori.

<sup>51</sup> H. GROTIJ, *Mare liberum*, cit. cap. XII, p. 32.

<sup>52</sup> IBIDEM, cap. XIII, p. 33

<sup>53</sup> IBIDEM, cap. XIII, p. 34.

proprio e privato a quello comune e pubblico, dovrebbe pagare per quanto riguarda i beni di diritto comune, il danno inferto nelle loro azioni secondo un giudizio di arbitrato (*Theologi insuper et qui tractant casus, quos vocant conscientiarum, concordēs tradunt eum, qui alterum vendere aut emere impediāt, utilitatēve propriam publicae ac communi praeponet, aut ullo modo alterum in eo quod est iuris communis impediāt, ad restitutionem teneri omnis damni viri boni arbitrio*)<sup>54</sup>. Da questa proposizione generalmente espressa, segue per Grozio la formulazione precisa della necessità di un giudizio di equità arbitrale, per riconoscere la libertà per i Batavi e tutti gli altri popoli di navigare e commerciare e per i Lusitani e gli altri che impediscono questa libertà, di pagare i danni inferti ai Batavi. E se tale giudizio non si potesse esperire, allora si potrebbe vendicare tale offesa con una azione di giusta guerra<sup>55</sup>. Così affermano per esempio Agostino e Cicerone e il re Teodorico e i giuristi tra quali ad es. Pomponio (*Secundum haec igitur vir bonus iudicans, Batavis libertatem commerciorum, adiudicaret, Lusitanos et coeteros, qui eam libertatem impediunt, vetaret vim facere et damna restituere juberet. Quod autem in iudicio obtineteretur, id ubi iudicium haberi non potest, iusto bello indicatur.*)<sup>56</sup>. Ugo Grozio conclude così la sua arringa di avvocato difensore delle istanze dell'Olanda per ottenere il libero accesso del suo commercio a tutte le colonie d'oltre mare. Il suo *Mare liberum* è una voce saggia e robusta, desiderosa di riuscire ad eliminare, con la riflessione e la ragione, quelle eterne lotte delle grandi potenze, che violano il diritto naturale e antepongono le proprie esigenze all'utile comune di tutti gli uomini (...*illi qui ius naturae certissimum violant, et solo quaestus sui respectu communem generis utilitatem oppugnant*)<sup>57</sup>, invece di attuare una politica di reciproca comprensione e di pacifici accordi.

<sup>54</sup> IBIDEM.

<sup>55</sup> Il richiamo della "guerra giusta" è l'unica affermazione non pacifica del *Mare liberum*, mitigata solo dall'essere quel concetto sostenuto fin dall'antichità anche nell'ambito religioso, che pure ammetteva la distinzione tra guerre giuste e ingiuste.

<sup>56</sup> H. GROTIJ, *Mare liberum*, cit, cap. XIII, p. 34.

<sup>57</sup> IBIDEM, cap. XIII, p. 35.

“*Il dominio del mare Adriatico*”.

Anche “*Il dominio del mare Adriatico*”<sup>58</sup> è un’arringa a difesa degli

<sup>58</sup> P. SARPI, *Il dominio del mare Adriatico*. In questo testo vien fatto riferimento all’edizione padovana del 1945. Come è noto, Sarpi nacque a Venezia nel 1552 ed ebbe il nome di Pietro, mutato in Paolo quando entrò giovanissimo nell’Ordine dei Servi di Maria, dove ricoprì cariche prestigiose fino ad essere eletto nel 1585 procuratore generale dell’Ordine; carica che lo portò a Roma per tre anni. Qui divenne amico del gesuita Roberto Bellarmino, nipote di Papa Marcello II, sostenitore della necessità della “Controriforma” cattolica. A Roma altri incontri importanti per il Sarpi furono quelli con Martin de Azpilcueta (Dottor Navarro), celebre giurista canonista e con il gesuita Nicolas Alfonso de Bobadilla. L’ambiente curiale romano comunque fu per lui una delusione, soprattutto dopo l’elezione al pontificato di Papa Urbano VII nel 1590. Non riuscì infatti a vedere nella Chiesa, riscontrando in essa grandi contrasti e manchevolezze, quella grandezza del disegno provvidenziale divino, che pure essa affermava di possedere e rinnovare. Ritornato a Venezia, nel periodo in cui la Repubblica fu colpita dall’interdetto papale di Paolo V, per aver posto limiti all’autorità della Chiesa nell’ambito del suo Stato, Sarpi prese politicamente parte attiva a fianco di Venezia, che lo volle come consulente *in iure* e teologo. Sarpi difese da allora la politica veneziana con ardore e calore in ogni questione. Suggerì al governo di ripubblicare a sostegno del pragmatismo e della sovranità veneziana opere quali il *Trattato e risoluzione sopra la validità delle scomuniche* del francese Jean Gerson (1363-1429); il *Trattato dell’Interdetto della Santità di Papa Paolo V*; l’*Apologia per le opposizioni fatte dall’illustrissimo e reverendissimo signor cardinale Bellarmino alli trattati e risoluzioni di Giovanni Gerson* e soprattutto le *Considerazioni sopra le censure della santità di papa Paolo V contra la serenissima Repubblica di Venezia*. Questi scritti suscitarono il consenso e l’ammirazione verso il Sarpi di molta parte dell’opinione pubblica europea più avanzata, sia cattolica che protestante. Egli stesso si cimentò a scrivere con uno stile scabro, asciutto, nervoso le sue argomentazioni, impostandole più con una estrema sottigliezza che non con una ampia preparazione storico ecclesiastica, giuridica e canonistica. Fu in contatto con uomini d’Oltralpe che condividevano le sue idee contro la Chiesa di Roma, alcuni gallicani quali Leschassier e Gillot, altri calvinisti come Groslet de l’Isle, von Dahn, Duplessis Mornay, Hotman de Villier, intrattenendo con loro una vivace corrispondenza sulla situazione politica e religiosa veneziana ed europea. I corrispondenti calvinisti speravano che Venezia, approfittando delle positive reazioni europee suscitate dalle controversie con la Sede Apostolica, e delle vicende internazionali che sembravano prendere una piega antispagnola e antiromana, giungesse alla rottura religiosa con Roma, aprendo le porte alla Riforma protestante e che Sarpi fosse il protagonista di un tale rivolgimento. Sarpi in effetti d’intesa anche con Sir Henry Watton, il protestante ambasciatore inglese a Venezia, e il suo cappellano William Bedell, sembrava aderire a questa possibilità, pubblicando anche la sua *Istoria dell’Interdetto*, in cui con una prosa sciolta, penetrante e ironica, collocava la vicenda veneziana in un quadro europeo, animandolo di motivi politici e religiosi. Nel *Trattato delle materie beneficiarie*, egli fece poi una storia della Chiesa, incentrata sull’affermarsi e sul prevalere in essa, tanto da corrompere lo spirito delle origini, di strutture giuridiche ed economiche sempre più opprimenti e con ambizioni sempre più terrene e meno spirituali, che trovavano la loro espressione più piena proprio nel papato. Altri temi da lui considerati nei suoi scritti furono i diritti veneziani, che difese con passione, nei confronti degli Austriaci per il predominio sui territori e sul mare Adriatico. A tale proposito oltre al *Dominio del mare Adriatico* scrisse anche il *Trattato di pace et accomodamento dell’i moti di guerra eccitati per causa d’Uscocchi*. Scrisse ancora negli ultimi anni della sua vita dei trattatelli ma certo l’opera più conosciuta è la *Istoria del Concilio tridentino* pubblicata in Inghilterra dai suoi amici anglicani nel 1618. Morì a Venezia nel 1623, ancora cattolico, anche se certamente il protestantesimo corrispondeva di più al suo ideale religioso, basato su un Vangelo non oscurato dai tanti orpelli umani della Chiesa di Roma. Su Sarpi cfr., tra i tantissimi altri, ad esempio, G. GETTO, *Paolo Sarpi*, Firenze, 1967, II ediz.; L. SALVATORELLI, “Venezia, Paolo V e fra Paolo Sarpi”, in *La civiltà veneziana nell’età barocca*, Firenze, 1959; F. CHABOD, *La politica di Paolo Sarpi*, Venezia-Roma, 1962; *Fra Sarpi dei Servi di Maria*, Atti del Convegno di studio di Venezia, 28-30 ottobre 1983, a cura di P. BRANCHESI e C. PIN, Venezia, 1986.

interessi del proprio Stato, che il Sarpi sostiene con grande calore e passione in cinque scritte.

Subito, all'inizio, egli "grida": *"Il dominio della Serenissima Repubblica sopra il mare Adriatico è così celebre e famoso ... che più storici e giureconsulti hanno fatto menzione ... Io ho creduto che questa materia possa esser delucidata partendola in 5 considerationi:*

*La I tratterà il vero titolo di possessione dei quali questo dominio consta, mostrando che non è acquistato ma nato con la Repubblica ... La II serve a dimostrare non esser né vero, né utile, il dire che la Serenissima Repubblica habbia il dominio del mare per privilegio di Papa o d'Imperatore, né meno per prescrizione. La III consideratione sarà in vedere, se il dominio del mare comprende li seni, porti ed altri ridotti et includi li lidi ancora e se questa giurisdizione si estenda a statuir e imparar legge a tutti i naviganti. La IV sarà in esplicare et risolvere le opposizioni che da alcuni vengono fatte in contrario. Nella V saranno poste insieme le ragioni particolari et proprie della Sacca della Fornase, detta da alcuni abusivamente Sacca di Goro"*<sup>59</sup>.

Indicate così le questioni da dibattere, il Sarpi si inoltra nella relazione con lo scopo preciso di offrire agli organi politici veneziani, in particolare al Senato, gli argomenti utili ed efficaci da adottare nei rapporti diplomatici concernenti la questione della libertà di navigazione, con quegli Stati che la richiedono e cioè l'Austria e l'Impero e lo Stato pontificio.

La scrittura prima sostiene che *"il dominio del mare è naturale alla Repubblica, principiato con lei nelle parti prossime a quest'inclita città, così anco insieme si debbe dire che si è amplificato successivamente nelle altre parti di esso mare"*<sup>60</sup>. Il titolo e il possesso del suo dominio definito immediatamente da Sarpi "storico" non si possono considerare acquistati da altri soggetti politici, come il Papa e l'Imperatore romano germanico.

Questo diritto storico viene ulteriormente confermato da consuetudine immemorabile, constatabile da tutta una serie di atti, dai quali è possibile accertare il continuo possesso del mare Adriatico, senza che vi fossero mai opposte contestazioni. Così l'esercizio della polizia marittima, il divieto di accesso alle navi armate di nazioni straniere, il divieto di transito non autorizzato, le richieste di Principi, Pontefici e Comuni per ottenere temporaneo passaggio ed adeguata protezione, ed ancora la sollecitazione di città, soprat-

<sup>59</sup> P. SARPI, *Il dominio del mare Adriatico*, Padova, 1945, p. 3 e 4.

<sup>60</sup> IBIDEM, p. 7.

tutto istriane e dalmate ad essere difese dai corsari, sono altrettante prove di attivo e non discontinuo possesso del mare Adriatico da parte di Venezia, riconosciuto da terzi. Sintetizzando, il Sarpi conduce la prima scrittura argomentando su 4 proposizioni: 1) il dominio sul mare non è stato acquistato, ma è nato con la Repubblica e con la sua libertà in acque non possedute da nessuno; 2) Il dominio è stato aumentato legittimamente per occupazione di acque abbandonate, rimaste senza dominatore; 3) Il dominio è stato conservato anche con la forza delle armi, con spargimento di sangue e impiego di risorse finanziarie. 4) Il dominio è stato confermato da una lunghissima consuetudine, della cui origine la memoria si perde nei tempi antichi.

A corollario di queste 4 condizioni essenziali del Dominio del Golfo, Sarpi aggiunge altre 3 a svolgere una funzione di rafforzamento: l'assenza di Principi, la testimonianza degli storici, l'attestazione e l'approvazione dei giuriconsulti. È interessante a questo punto il riferimento preciso nei confronti dei Portoghesi, contro i quali era stata condotta la relazione di Grozio sul "*mare liberum*"; dice Sarpi infatti: "*Ma la giurisdizione di questa Serenissima Repubblica sopra il mare ha le due prime qualità, la dignità essendo un titolo molto specioso et onorevole l'esser chiamato signore di tutto l'Adriatico; che se li Re di Portogallo ebbero per titolo di onorevolezza chiamarsi patroni d'un commercio delle Indie Orientali molto maggior dignità si deve fare d'esser detto signore non del commercio marittimo ma del mare stesso*"<sup>61</sup>. La continuità di possesso è poi provata da 4 esercizi ininterrotti di dominio: la perpetuata elezione di magistrati adibiti al governo del golfo, la custodia armata con divieto di ingresso a stranieri, la disciplina legislativa sulla navigazione, le esazioni fiscali.

La dignità di Venezia e l'utilità e necessità di conservazione devono costituire l'imperativo di Venezia "*per mantenere e se è sminuito restituire come prima il Dominio*".

La prima scrittura è alla fine quella che potrebbe già esaurire tutta la materia: sono riproposti senza incertezze i capisaldi della dottrina giuridica dei secoli precedenti<sup>62</sup> e dell'attività politico-pragmatica propugnata dallo Stato veneziano a sostegno della sovranità sul Golfo.

<sup>61</sup> P. SARPI, *Il dominio*, cit., p. 17.

<sup>62</sup> V. ad es. D. MOSCARDA, "Tra diritto e politica: una rapida indagine sulla libertà di navigazione nell'Adriatico, tra XIV e XVI secolo", *Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, Trieste-Rovigno*, vol. XXIX (1999), p. 228 e ss.

C'è però il richiamo a Grozio, alla sua tesi relativa alla libertà di navigazione, in modo non esplicito, ma accennato attraverso "i Re del Portogallo" e la necessità di affrontare e proseguire il dibattito perché ormai l'idea del *mare liberum* si sta affermando in tutta la sua prorompente novità, al di fuori dei limiti dell'Europa medievale, mentre il "*mare clausum*" appare sempre più questione limitata nella sua organizzazione e nelle sue costrizioni temporali e territoriali.

La seconda scrittura mette a nudo il confronto di Sarpi con Grozio, ancora non evidenziato come tale, anzi taciuto, ma ben presente negli argomenti riportati da Sarpi, con addirittura la stessa terminologia usata da Grozio. Sarpi è il politico fedelissimo a Venezia, non è affatto giurista, per questo si appropria di alcune tesi di Grozio, in quanto valide a respingere ogni titolo di concessione del dominio in Adriatico a Venezia da parte di autorità estranee<sup>63</sup>. Già nella I scrittura Sarpi aveva sottolineato l'originarietà del Dominio veneziano nato con la Repubblica, al di fuori di qualsiasi concessione da parte di altri. Ecco pertanto la negazione di titoli di privilegio e di prescrizione, titoli che Grozio aveva affrontato con dovizia di particolari nei capitoli VI e VII del suo *Mare liberum*.

A proposito del privilegio, dice Sarpi che il godimento della cosa acquistata per esso non è assoluto, perché dipende dalla volontà del concedente, mentre il dominio di Venezia nei confronti del suo mare era assoluto, supremo, indipendente. Fondare sopra il privilegio, è "*edificare edificio sopra suolo alieno. Niuno può concedere dominio ad altri di cosa che non sia sua. Né Papa né Imperatore mai ebbero possesso del mare Adriatico e però non potevano creare titolo di privilegio a terzi, né quello riconoscerlo come sarebbe stato obbligo da quelli come da loro padrone*"<sup>64</sup>. Certo è che – continua il Sarpi – utilizzare l'istituto del privilegio comporta l'onere, a carico del concessionario (in tal caso ovviamente Venezia) della difficilissima prova della ricognizione del legittimo padrone e del fondamento della concessione. Chi ha fatto risalire il fondamento del possesso a privilegio, ha commesso un errore causato da considerazioni politiche e non giuridiche, travisando ad esempio l'episodio di

<sup>63</sup> È molto probabile che Sarpi avesse avuto occasione di leggere il lavoro di Grozio, fin dalla sua prima anonima comparsa nel 1606, per le sue frequentazioni con gruppi protestanti in Europa, soprattutto a Ginevra. Possiamo ricordare a proposito le sue "Lettere a protestanti", tra i quali figurano i calvinisti Groslet de l'Isle, Van Dahne, Duplessis-Mornay (cfr. ad esempio l'edizione di Bari, 1939 a cura di M.D. BUSNELLI). Furono del resto proprio queste "pratiche che aveva tenute con eretici" la causa, per cui papa Clemente VIII si oppose alla sua nomina a vescovo di Caorle, rifiutando così la proposta del senato veneziano.

<sup>64</sup> P. SARPI, *Il dominio*, cit., p. 20; H. GROTIJ, *Mare liberum*, cit., p. 22-29.

Alessandro III e la cerimonia dello sposalizio del mare, attraverso la trasformazione di una semplice cerimonia rituale in una concessione di dominio. Oltretutto il privilegio non può nascere dalla volontà del pontefice, ma potrebbe caso mai eventualmente nascere solo da quella dell'imperatore, perché il mare poteva appartenere solo ad esso e al popolo romano. A questo punto Sarpi, contestando l'ammissibilità del fondamento di tale suppositiva proposizione, aggiunge come aveva fatto Grozio, che l'imperatore era stato padrone del mare, finché aveva avuto forze marittime per *"difenderlo e custodirlo"* e una volta non avutele più *"il mare è restato senza padrone e passato nel dominio di chi, habendo forze, l'ha preso a custodirlo e proteggerlo"*<sup>65</sup>. Di fronte ai presunti eventuali diritti dell'impero, Venezia può vantare secolari patti che li escludono e che provano che l'imperatore non aveva dominio di alcun mare, che la Repubblica ha mare dominato solo da sé stessa e non concessogli da altri. Altrettanto da contestare il titolo di prescrizione, perché inesistente. Si acquista per prescrizione la cosa altrui usandola in buona fede come propria, nel trasferimento da uno ad altro possessore: ma *"per titolo di prescrizione"* avvisa Sarpi *"non possiedono che cose d'altri"* anche se l'uso accompagnato da buona fede *"leva la ragione et il titolo che un altro ha et trasferisce il dominio in chi ha posseduto ultimamente la cosa"*<sup>66</sup>.

Poiché secondo alcuni giuristi questa era la giustificazione legittima della genesi dell'acquisto del Dominio veneziano sul mare, Sarpi non nasconde l'"odiosa" genialità di tale titolo, prevedendo, se intesa in senso stretto, un pericolo per la difficoltà di provare la buona fede, pregiudizialmente necessaria a costituire la figura della prescrizione, anche ammettendo la validità del possesso imperiale, che comunque Sarpi esclude. Perciò i giuristi per convalidare il titolo di prescrizione, erano partiti dal presupposto, falso e pernicioso, della concessione di privilegio, che rendeva anche più vulnerabile tale giustificazione. La dottrina cioè, mentre ammetteva da un lato che Venezia possedeva il dominio nell'Adriatico, prescindendo dal titolo di acquisto, dall'altra oscillava nell'identificare quest'ultimo come privilegio oppure prescrizione. Il Sarpi accetta la ammissione risalente a giuristi quali Bartolo, Baldo, Saliceto, che fondavano il diritto veneziano sulla sola "possessione" da *"tempo antico"*

<sup>65</sup> P. SARPI, *Il dominio*, cit., p. 23; H. GROTIJ, *Mare liberum*, cit., p. 21-22.

<sup>66</sup> P. SARPI, *Il dominio*, cit., p. 25. Grozio, tra l'altro, sul privilegio della prescrizione, aveva scritto *"quín et ipsa lex civilis praescriptionem hic impedit. Usucapi enim aut praescriptione acquiri prohibentur, quae in bonis esse non possunt, deinde quae possideri vel quasi possideri nequeunt et quorum alienatio prohibita est"* (*Mare liberum* cit., cap. VII, p. 22).

e “*lunghissima consuetudine immemorabile*”, integrata, per eliminare equivoci ed incertezze, dalla presunzione di essersi originata insieme con la Repubblica, aumentata e mantenuta poi “*con virtù sempre, con sangue e spesa*”, dal consenso dei principi, dal riconoscimento degli storici e dall’approvazione appunto dei giureconsulti, assunti come testimoni di una prova di fatto oggettiva (esistenza dell’esercizio in atto al loro tempo) piuttosto che *de iure*, congettuale e subiettiva<sup>67</sup>.

Nella terza scrittura il Sarpi dibatte il problema dell’appartenenza delle acque costiere al possessore del mare o a quello della terra, nel caso in cui lo stesso principe non sia padrone del mare e della terra contemporaneamente come avveniva per la Puglia e per la Romagna. Allo scopo egli opera una distinzione tra porti, golfi, seni, lidi “aperti”, cioè non controllati da alcuna potenza terrestre e “chiusi”, sottoposti a controllo. I primi ovviamente rientrano nel caso degli appartenenti al dominio del possessore del mare, come l’Adriatico, proprio della Serenissima, perché la continuità che le acque di questi siti hanno con quelle dell’alto mare non permette di porre dei termini o anche di ritrovare un confine naturale che li distingua.

“*Per il che non potranno essere sotto il governo di doi, ma resteranno alla conditione del mare, del quale sono parti, non mettendo differenza tra acqua profonda e non profonda, poiché può essere in qualche luogo vicino a terra maggiore profondità che in un altro molto lontano*”<sup>68</sup>.

Questa affermazione risiede nella necessità di garantire la sicurezza e la protezione della navigazione dai corsari, che possono trovare facile rifugio in seni o spiagge non controllate “*per la qual ragione la giurisdizione del mare s’estende anco alli lidi, che hanno bisogno della stessa custodia et protetione, et buona parte delli stessi giureconsulti attestano nominatamente che la Serenissima habbia giurisdizione anco nelli lidi*”<sup>69</sup>. Il dominio di Venezia si estende ai luoghi aperti e chiusi e la giurisdizione di Venezia sul mare è pari a

<sup>67</sup> Il cap. VII del *Mare liberum* di Grozio analizza il privilegio, la prescrizione, la consuetudine da tempo immemorabile; cita i pareri di Angelo Perugino e Angelo Aretino, di Bartolo, Baldo, Balbo, Saliceto ed altri giuristi che Sarpi cita; non solo, ma dopo aver fatto riferimento più volte a Genova e Venezia per il loro possesso del mare, sottolineando sui titoli ora accennati, definendoli “ingiuriosi” e “insani” alla fine Grozio esclama “*Et quibus illi indulgent praescriptionem illi littora maris continua possident, ut Veneti et Genevenses, quod de Lusitanis dici non posset ... Cui adiungendum est etiam, illi enim de Mediterraneo loquuntur, nos de Oceano: illi de sinu, nos de immenso mari, quae in ratione occupationis plurimum differunt*” (H. GROTIUS, *Mare liberum*, cit., cap. VII, p. 27).

<sup>68</sup> P. SARPI, *Il dominio*, cit., p. 28.

<sup>69</sup> IBIDEM.

quella di dominio su una terra: “*Adunque per ragioni della giurisdizione et custodia del mare*” la Serenissima può<sup>70</sup>: imporre le proprie leggi ai naviganti; reprimere i delitti commessi nel suo mare; esigere dazi e contributi in genere dai naviganti. Queste affermazioni sono per il Sarpi giustificate essenzialmente come esplicazione di un potere esercitato da sempre da Venezia, senza mai soluzione di continuità.

Le disposizioni di Venezia sul divieto ad altri di entrare in Adriatico con navi armate, per garantire “*la navigazione libera ad ogni nazione*” e quelle sul divieto di commercio di alcune merci o l’obbligo ai naviganti di fare scalo nel suo porto, sono state “*osservate per languissimo corso d’anni anco dalli sudditi alieni, che navigano per il mare*” senza alcuna opposizione, cosicché “*la potestà di fare ordinatione*” è provata da consuetudine immemorabile.

Questo elemento è presente per il Sarpi anche nella repressione dei delitti commessi dai naviganti in Adriatico. Quanto all’imposizione dei tributi ai naviganti, essi sono definiti semplicemente contribuzioni alle spese sostenute da Venezia per la custodia del mare, così come può accadere in terraferma.

Nella quarta scrittura Sarpi espone le stesse ragioni addotte da Grozio sulla libertà del mare. Senza nominare mai l’autore del *Mare liberum*, accennando però ad “*alcuni scrittori olandesi per mostrare che dalli Spagnoli non li può essere proibita con ragione la navigazione alle Indie*”<sup>71</sup>, egli punta il dito contro “*Fernando Vasquio, dottore spagnolo che trattando questa materia, fa grandi invettive contra quei jurisconsulti, li quali hanno detto che Veneziani et Genovesi siano patroni delli loro mari et che possino prohibir la navigazione ad altri, dicendo che sono opinioni contrarie alla natura et sciocche, et che nel mare nessuno può haver uso se non commune*”<sup>72</sup>. A questo punto, Sarpi può sembrare “curioso”, rifiuta un’espressa indicazione di Grozio, di cui utilizza all’inizio della quarta scrittura esempi e terminologia, e invece confuta il teologo cattolico F. Vasquios, da Grozio proprio più volte con ammirazione, (perché sostenitore della libertà dei mari in base al diritto romano comune), citato all’interno della propria dissertazione<sup>73</sup>. La realtà è che Grozio sulla

<sup>70</sup> IBIDEM, p. 30.

<sup>71</sup> IBIDEM, p. 34-35

<sup>72</sup> IBIDEM.

<sup>73</sup> Si tratta di F. Vasquius Menchacensis, autore di *Controversiarum Illustriarumve usu frequentium libri III*, Venetiis 1564. Nel libro II, cap. LXXXI par. 30-33, egli si era dichiarato contrario al dominio esclusivo sul mare di Genovesi e Veneziani, Portoghesi e Spagnoli perché contro il diritto naturale delle genti. Di lui Grozio nel cap. VII del *Mare liberum* disquisendo sul privilegio della consuetudine e della prescrizione

questione veneziana aveva dato una sentenza spicciativa, “si tratta del Mediterraneo (un mare piccolo) non dell’Oceano”<sup>74</sup>, giustificandola praticamente, riproponendo anzi per quanto riguardava prescrizione, privilegio, consuetudine immemorabile, i pareri proprio di quei giuristi del diritto comune (Baldo, Bartolo, Angelo aretino, Angelo perusino, Balbo, Sandeo, Paolo di Castro, Cipolla), che avevano dato ragione al dominio veneziano. Vasquio invece, pur contestando l’autorità del papa, il valore della prescrizione e della consuetudine, a sostegno della libertà dei mari, aveva messo Venezia sullo stesso piano dei Portoghesi e degli Spagnoli negando fermamente ciò che Sarpi asseriva.

Sarpi punta comunque in questa scrittura a tre argomenti: 1) il mare è comune e libero a tutti; 2) la Serenissima ha stipulato accordi con diversi principi, sulla base dei quali la navigazione deve restare libera ai sudditi dei rispettivi stati; 3) a carico di Venezia vi era la famosa capitolazione del 1510 di papa Giulio II.

Che il mare fosse libero per sua natura e comune a tutti (come sosteneva Grozio) era un principio concordemente riconosciuto da Venezia e dai suoi nemici, avvisa Sarpi; però il mare veneziano per Venezia, egli ribadisce, è terra. Anche nell’acqua incustodita, così come nella terra, i Veneziani per loro originaria autorità hanno sempre potuto prendersi la custodia, a comune beneficio e difesa, a servizio della sicurezza di tutti. Il mare Adriatico poi, non è l’Oceano e in queste affermazioni si riappropria della tesi di Grozio per cui l’Oceano, data la sua immensità, non poteva essere custodito da alcuna potenza umana.

Agli avversari politici della legittimità della signoria veneziana nell’Adriatico e alle loro interpretazioni delle capitolazioni del 1510 e del 1529, Sarpi oppone le stesse ragioni espresse quasi cento anni prima da Giovan Battista Chizzola, avvocato veneziano, presente al Convegno di Cormons del 1562-3<sup>75</sup>. La capitolazione di Giulio II per esempio è assolutamente invalida

scrive: “*Atqui adversus genus humanum concedendi privilegium nemo habet. Verum omnem hanc quaestionem diligentissime tractavit Vasquius, decus illud Hispaniae...*”.

<sup>74</sup> H. GROTIJ, *Mare liberum*, cit., cap. VII, p. 27: “*Et quibus illi indulgent praescriptionem, illi littora maris continua possident ut Veneti et Genuenses, quod de Lusitanis dici non posse modo patuit. Immo et si prodesse posset tempus, ut quidem posse putant in publicis quae sunt populi, tamen non ea adsunt, quae necessario requiruntur. Primun enim docent omnes desiderari ut si quis praescribit huiusmodi actum, cum exerceat non longo dumtaxat tempore, sed memoriam excedente*”.

<sup>75</sup> Al Convegno di Cormons del 1562-63 dove i rapporti politici tra Austria e Venezia furono esaminati, i principali interlocutori furono, com’è noto, il vescovo Rapicio per l’Austria e l’avvocato Giovan Battista Chizzola per Venezia. La discussione mosse dall’interpretazione delle capitolazioni del 1510 e soprattutto

per mancanza di autenticità e priva di efficacia perché estorta con la violenza, perché contraria alla ragione divina, naturale e canonica, perché annullata da tacito dissenso ed infine per eccesso di potere. Questo è un giudizio che Sarpi estremizza; in realtà dimostra un irrigidimento teorico, costruito su poche formule antiquate e invariabilmente ripetute, da cui neppure egli, attraverso l'affinamento dialettico della dottrina, riesce a scoprire ideali e prospettive originali.

Queste prime quattro scritture di Sarpi rappresentano alla fine il solito *iter* giuridico, necessario ad ancorare il diritto di Venezia sull'Adriatico e la dissertazione di Grozio sul "*Mare liberum*", contro le pretese dei pontefici e degli imperatori a costituirlo "bene proprio" di cui poter disporre, era stato tutto sommato per Sarpi un pretesto prezioso. Egli infatti, come avvocato di Venezia, si opponeva alle pretese pontificie da un lato ed a quelle degli Asburgo dall'altro, che infirmavano il dominio giurisdizionale veneziano nel governo del mare, difendendo la piena libertà veneziana, opponendosi a chi voleva comprimere quelle libertà; insomma, sia Grozio che Sarpi si occupano di libertà; tutelano la libertà, anche se da angolature diverse, anche se per prospettive diverse e soprattutto senza che le loro costruzioni teoriche si incrocino e si scontrino.

La quinta scrittura è quella dotata di maggiore originalità, dato che Sarpi concretizza in essa l'incarico, che Venezia gli aveva dato, di rielaborare tutto il vasto materiale di dibattito e precisare la posizione giuridico politica del governo veneziano, nell'ardente discussione che nella prima decade del 1600 si era riaccesa tra i soliti interlocutori interessati, Austria, Impero e Papato. Non si può negare che la questione della libertà di navigazione in Adriatico si era rianimata da parte del pontefice e degli Asburgo (casato imperiale) proprio sulla scia della libertà perorata da Grozio (che pure non ha parole di sostegno né per i pontefici, né per gli imperatori) e che Sarpi si avvale invece degli argomenti propri del "*mare liberum*" di Grozio contro il Pontefice e l'imperatore, per poi "urlare" i motivi puramente pragmatici del diritto di Venezia per il suo "*mare clausum*".

Questa scrittura esamina infatti il problema dei transiti fluviali, del Delta

del 1529. Il Chizzola, a confutazione delle tesi del Rapicio che escludeva ogni diritto di controllo da parte di Venezia sul mare, ribatteva, che quello che gli uni possono in mare, possono anche in terra" e che per Venezia il mare era il territorio. "Il mare stava al diritto veneto, come la terra al diritto sovrano". Le tesi del Chizzola sono presenti negli "Acta conventus Cormonensis de navigatione" in appendice a *Il dominio del mare Adriatico* di P. SARPI, cit., con l'introduzione su "La politica adriatica di Venezia", a cura di Roberto CESSI, Padova, 1945, p. 73. Cfr. a proposito anche D. MOSCARDA, *op. cit.*, p. 208-212.

padano e del confine tra Loreo e Ariano<sup>76</sup>. Allora infatti i Ferraresi avevano iniziato a permettere il passaggio di numerose navi mercantili dall'Adriatico, attraverso la sacca di Goro, passando per il Po di Goro e quindi il Po, alla Lombardia, deviando in tale modo il traffico che da tempo era obbligato a transitare per Venezia, compiendo poi numerosi atti in palese contrasto con il dominio veneziano sull'Adriatico, avvalendosi anche di alcune conquiste di parti dell'entroterra. Sarpi, dopo aver separato le questioni marittime da quelle terrestri, avverte della pericolosità delle azioni dei Ferraresi, esortando Venezia a confermare il suo indiscusso dominio sul suo mare, prima che i Ferraresi organizzassero ulteriori deviazioni del traffico marittimo attraverso Volano e Primaro.

Sarpi suggerisce a Venezia una reazione armata<sup>77</sup> contro la politica dei Ferraresi, e la considerazione delle merci transitanti per quei luoghi come merci di contrabbando. Offre inoltre argomenti chiari per fronteggiare possibili contestazioni da parte dei rivali: 1) all'eventuale obiezione che Venezia potrebbe "permettere" anche agli altri rivieraschi di godere di qualche diritto sull'Adriatico, bisogna evidenziare come sia contrario all'equità, favorire alcuni ed escludere altri; 2) alla possibile obiezione dell'ingiustizia di far pagare alla Chiesa il dazio per trasportare merci da un luogo ad un altro di loro appartenenza, Venezia deve rispondere come sia necessario mantenere il principio che tutti i naviganti debbano partecipare alle spese sostenute per la sicurezza e la difesa del mare Adriatico dai pirati.

Questi casi pratici, però che dovevano maggiormente rappresentare la peculiare fisionomia dello scritto di Sarpi e le ragioni di Venezia, in mezzo allo svolgimento delle vicende adriatiche nel laborioso secondo decennio del XVII secolo, causarono invece il blocco da parte di Venezia della pubblicazione integrale del testo sarpiano, che comparve monco delle scritture quinta ed anche della terza.

La questione politica del dominio in Adriatico si era riaccesa infatti in quest'epoca; soprattutto gli Austriaci scalpitavano nuovamente per poter esercitare la propria libertà di navigazione in quel mare. Nonostante tutto però, il Concordato di Parigi del 26 settembre 1617<sup>78</sup>, notificato a Madrid dagli Asbur-

<sup>76</sup> P. SARPI, *Il dominio*, cit., p. 50.

<sup>77</sup> Anche Grozio aveva parlato di una eventuale azione armata, per ripristinare la giustizia. Il ricorso alla guerra, rientra sempre in quella visione della possibilità dell'esistenza di guerra giusta e ingiusta. V. supra, n. 55.

<sup>78</sup> La pace di Parigi segnò la fine della guerra di Gradisca, in cui furono avversari di Venezia le milizie

go di Spagna e a Neustadt dall'arciduca Carlo II il 1 febbraio 1618 e pubblicato il 24 giugno dello stesso anno, stabiliva due condizioni ancora importantissime a favore di Venezia: la repressione della pirateria uscocca<sup>79</sup> e il mantenimento dello *status quo*, con rinvio ad altri tempi della questione adriatica.

Questi tempi, com'è noto, giunsero esattamente un secolo dopo il Concordato parigino e precisamente il 2 giugno 1717, allorché l'imperatore asburgico Carlo VI sancì unilateralmente il diritto di libera navigazione nell'Adriatico. La reazione del governo veneziano, che mandò più volte ambasciatori a Vienna, fu perfettamente inutile. Da parte austriaca si raccomandava a Venezia di non inquietarsi e si evidenziava il fatto che, se la Serenissima poteva mantenere ancora i possedimenti della Morea, di Corfù e vivi i traffici nel Levante, ciò era dovuto proprio grazie all'Austria e alla recente alleanza con essa contro i Turchi: era solo l'inizio della fine. Le forze di Venezia cominciavano ad accartocciarsi sul proprio scheletro in un indebolimento progressivo e inarrestabile: il tramonto di quel secolo avrebbe trascinato con sé anche il tramonto della sua millenaria potenza<sup>80</sup>.

dell'arciduca d'Austria e la flotta del vicerè di Napoli. Venezia, già in guerra con gli Uscocchi, che dal loro rifugio dalmato di Segna conducevano continue attività piratesche con la tacita approvazione dell'Austria, contro le navi e le coste venete, riuscì, dopo la pace di Parigi, appunto, a mantenere immutata sia la sua situazione territoriale che quella politica.

<sup>79</sup> Cfr., a proposito, P. SARPI, *La Repubblica di Venezia, la Casa d'Austria e gli Uscocchi*, a cura di G. e L. COZZI, Bari, 1965.

<sup>80</sup> Cfr. a proposito, tra tanti altri, anche D. MOSCARDA, "L'età moderna: Il il Settecento", in *Per la storia di Trieste*, a cura di F. SALIMBENI, Deputazione di storia patria per la Venezia Giulia, Trieste 1998, p. 86.

**SAŽETAK:** *GROZIO I SARPI: DVIJE POLITIČKE DIZERTACIJE O MORSKOJ PLOVIDBI U XVII. STOLJEĆU* (*Mare liberum i Dominio del mare Adriatico*) – Ugo Grozio, zagovornik “slobodnog mora” (*mare liberum*) i Paolo Sarpi, uporni pobornik venecijanskog “zatvorenog mora” (*mare clausum*), tj. Jadranskog mora pod isključivom vlašću Venecije, bili su, a i sada se smatraju protivnicima, jer su zagovarali suprotstavljene teorije. Zapravo, usporedno i doslovno išćitanje njihovih teza o toj problematici (“*Mare liberum*” /Slobodno more/ i *Cinque scritture sul dominio del mare Adriatico* /Pet zapisa o gospodarenju Jadranskim morem/) iznenađuje identičnošću iskazanih gledišta. Grozio, koji nije posebno zainteresiran za venecijanski problem, jer se tiče “malog” mora, samog po sebi “zatvorenog” i u tom smislu, zbog određenih aspekata opravdanog, bavi se Oceanom, slobodnom providbom prema njegovim velikim morima; Sarpija, međutim, gotovo nimalo ne zanimaju sva ta mora i Ocean, štoviše slijedi i gotovo doslovce navodi neka Grozijeve pravna razmišljanja, te vodi brigu isključivo o potvrđivanju slobodnog mletačkog gospodarenja Jadranom.

**POVZETEK:** *GROZIO, SARPI: DVE POLITIČNI RAZPRAVI O POMORSKI PLOVBI V XVII. STOLETJU* (*Mare liberum in Dominio del Mare Adriatico*) – Ugo Grozio, zagovornik svobodnega morja, in Paolo Sarpi, vztrajni zagovornik beneškega zaprtega morja, torej izključno beneške oblasti nad Jadranskim morjem, se vedno upoštevata kot nasprotnika, ker zagovarjata različni teoriji. Dejansko pa nas vzporedno in pozorno branje njunih razprav (*Mare liberum in Cinque scritture sul dominio del Mare Adriatico*) preseneti zaradi podobnosti v njunem razmišljanju: Grozio, katerega beneški problem ne preveč zanima, ker zadeva “majhno” morje, ki je že samo po sebi “zaprto”, se zaustavlja pri oceanu, pri svobodi do plovbe po njegovih širnih morjih. Sarpija pa ta morja in ocean skorajda sploh ne zanimajo, kljub temu pa upošteva in celo omenja nekaj pravnih Groziovih razmišljanj ter želi le uveljaviti idejo o svobodi beneške prevlade.